
U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI POGGIBONSI CAMPOSTAGGIA

CUP C53D20000300005

Scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: ore 13:00 di lunedì 07 settembre 2026.

DISCIPLINARE DI GARA

NUMERO MASSIMO DEGLI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA: 12

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART.1 – OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO.....	4
ART.2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	8
ART.3 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	10
3.1) Requisiti generali.....	10
3.2) Requisiti di idoneità professionale.....	10
3.3) Requisiti speciali di qualificazione per i lavori.....	11
3.4) Requisiti speciali di qualificazione per la progettazione.....	11
ART.4 – SUBAPPALTO.....	16
ART.5 – AVVALIMENTO.....	16
ART.6 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....	17
ART.7 – PROCEDURA DI PREQUALIFICA AI FINI DELL'EVENTUALE LIMITAZIONE DEL NUMERO DEI CANDIDATI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA.....	18
ART.8 - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE.....	19
ART.9 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.....	20
ART.10 – SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	20
ART.11 - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA.....	20
PARTE II - MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO.....	21
PARTE III – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	21
A.1) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	21
A.2) - DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE).....	22
A.3) - PATTO DI INTEGRITÀ.....	23
A.4) - SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI LAVORI.....	27
A.5) – ASSOLVIMENTO IMPOSTA BOLLO.....	27
A.6) – SCHEDA ESECUZIONE ATTIVITÀ PROGETTAZIONE E COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.....	27
PARTE IV - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA.....	27
PARTE V - AVVERTENZE.....	28
PARTE VI - INFORMAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI – RGPD).....	28
PARTE VII - RESPONSABILITÀ DEL PROGETTO, ACCESSO AGLI ATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI...30	
PARTE VIII – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	30
ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA.....	30

La procedura ristretta è indetta ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. 31 marzo 2001 (Codice dei contratti pubblici), e sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett.e) del Codice e in base ai criteri di selezione che saranno specificati nella Lettera Di Invito.

L'appalto è espletato ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023 sulla base del progetto definitivo (c.d. appalto integrato), ha per oggetto la predisposizione del progetto esecutivo e la ristrutturazione e ampliamento del Pronto Soccorso del P.O. di Poggibonsi, in loc. Campostaggia" e comprende le seguenti prestazioni:

- **la predisposizione del progetto esecutivo**, che dovrà essere redatto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 41, comma 8, del Codice e dovrà contenere tutti gli elaborati previsti alla sezione III dell'allegato I.7 del Codice;
- **l'esecuzione dei lavori**.

L'appalto si svolge in **modalità telematica** secondo le "Norme tecniche di funzionamento del sistema telematico acquisti della Toscana" consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>. Le domande di partecipazione e le successive offerte dovranno essere pertanto formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo della piattaforma START**.

In conformità all'art.72 del Codice la procedura sarà strutturata in due fasi:

- **FASE A - PREQUALIFICA DEI CANDIDATI**: gli Operatori Economici interessati inviano la domanda di partecipazione e i relativi allegati secondo quanto indicato nel presente Disciplinare Di Gara, d'ora in poi detto anche Disciplinare. In questa fase finalizzata all'ammissione e alla selezione dei concorrenti, il seggio di gara deputato a tale compito, verifica il possesso e la regolarità dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti ed individua i candidati ammessi a partecipare alla gara secondo quanto disposto dal presente Disciplinare.
- **FASE B – INVITI E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**: i Candidati ammessi a partecipare alla gara, sono invitati a presentare l'offerta tecnica ed economica corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni richieste nella Lettera Di Invito, secondo tempi, modalità e condizioni ivi espressamente indicati.

La procedura di gara è indetta con Determinazione del Direttore UOC Lavori Pubblici Area Provinciale Senese n. 1727 del 21/05/2026.

Il bando di gara è stato inviato alla GUUE dalla piattaforma START.

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing.Stefano Mennucci.

CPV prevalente

CPV 45454000-4 Lavori di ristrutturazione

CPV secondari

45300000-0 Lavori di installazione di impianti in edifici

71221000-3 Servizi di progettazione di edifici

TERMINI E DEFINIZIONI

Si riportano di seguito le definizioni dei termini e l'estensione degli acronimi impiegati nel presente documento. Si specifica che i termini impiegati all'interno del testo che segue con la lettera iniziale maiuscola, diversi dai casi per i quali la grammatica della lingua italiana prevede l'impiego della iniziale maiuscola, trovano descrizione nel seguito.

Bando Di Gara: il documento di gara pubblicato sulla piattaforma START e inviato alla GUUE;

Codice: il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nella versione vigente alla data di pubblicazione del Bando Di Gara;

Candidato: soggetto che ha richiesto di essere invitato o che è stato selezionato per partecipare alla presente procedura ristretta ai sensi dell'art.1 lett.s) dell'Allegato I.1 del Codice;

Consulente o Collaboratore: professionista di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, purché con un rapporto stabile con l'Operatore economico costituito da

contratto almeno su base annua, iscritto al relativo Ordine o Albo prof di partita IVA e che ha firmato i progetti, o i rapporti di verifica del p di direzione lavori, a condizione che abbia fatturato nei confronti dell'C una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA; non sono considerati né Rapporto diretto né Consulenti o Collaboratori i titolari di:

- contratti di lavoro intermittente, di somministrazione o di apprendistato di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV e Capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- prestazioni di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;

Disciplinare Di Gara: il presente documento di gara;

Giovane professionista: professionista abilitato da meno di cinque anni dalla data di pubblicazione del Bando di Gara all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, coinvolto all'interno dei Raggruppamenti Temporanei in qualità di progettista mediante:

- Rapporto diretto come definito al presente paragrafo, con uno degli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo;
- essere un Consulente o Collaboratore come definito al presente paragrafo di uno degli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo;
- qualificarsi come mandante.

Gruppo di Lavoro: insieme delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, che firmeranno il progetto, aventi i requisiti di cui all'art.3.4) e comprendenti le figure minime richieste all'art.3.4), nonché, almeno un giovane professionista in caso di raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari. Le figure del Gruppo di Lavoro sono ammesse se tra l'Operatore Economico Candidato e le stesse sussiste uno dei seguenti rapporti:

- Rapporto diretto come definito al presente paragrafo, con uno degli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo;
- essere un Consulente o Collaboratore come definito al presente paragrafo di uno degli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo;
- qualificarsi come mandante;

Lettera Di Invito: il documento di gara che verrà inviato ai Candidati selezionati a presentare offerta;

Offerente: Operatore Economico che ha presentato un'offerta;

Operatore Economico: soggetto che rientra nelle categorie ai sensi dell'art.1 lett.I) dell'Allegato I.1;

RUP: Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art.15 del Codice;

START: Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, piattaforma telematica sulla quale verrà gestita la presente procedura di gara; tutte le informazioni sono reperibili al seguente link: <https://start.toscana.it/>.

ART.1 – OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché tutte le prestazioni e opere riferite ai servizi di ingegneria ed ai lavori in questione sono strettamente correlate tra loro e caratterizzate da un'unica tipologia funzionale all'interno di un unico reparto. Da ciò discende l'esigenza di garantire omogeneità, coerenza, nonché razionale gestione delle interferenze tra le varie attività dell'intervento in questione, dal punto di vista del processo progettuale quanto in sede di esecuzione dei lavori.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a **€ 5.651.922,17** al netto di IVA, e inclusi oneri previdenziali e assistenziali, ed è così suddiviso:

a) € 5.499.752,73 per lavori, di cui:

- **€ 5.317.734,31 per lavori soggetti a ribasso.**
- **€ 182.018,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.**

b) € 152.169,44 per la progettazione esecutiva, di cui:

- **€ 51.210,87 (quota 35%) soggetta a ribasso** ai sensi dell'art. 41, co. 15bis, del Codice;
- **€ 95.105,90 (quota 65%) non soggetta a ribasso** ai sensi dell'art. 41, co. 15bis, del

Codice;

- **€ 5.852,67 Oneri previdenziali (4%) non soggetti a ribasso.**

I **costi della manodopera** individuati dall'Azienda ammontano ad € 1

Pertanto, l'importo totale soggetto a ribasso di gara (lavori e | **il portale dell'edilizia e degli appalti**
5.368.945,18.

I **contratti collettivi** applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto, con riferimento alla categoria prevalente OG1 e alla categoria scorporabile OG11 sono quelli del settore dell'edilizia e attività affini e delle cooperative con riferimento al:

- CCNL MECCANICI stipulato in data 5 febbraio 2021 tra FEDERMECCANICA, ASSITAL, CONFINDUSTRIA e FIMCISL, CISL, FIOMCGIL, CGIL, UILM-UIL, UIL;
- CCNL EDILI Industria-Cooperativa stipulato in data 21 febbraio 2025 tra ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;
- CCNL EDILI Piccola Industria stipulato in data 15 aprile 2025 tra CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;
- CCNL EDILI Artigianato stipulato in data 20 maggio 2025 tra ANAEPA-CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI-EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEACGIL).

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di uno dei contratti collettivi indicati, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quelli sopra indicati deve inserire sulla piattaforma telematica START, nell'apposito spazio "Documentazione a comprova equivalenza tutele lavoratori", la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL in conformità all'allegato I.01 del D.Lgs.36/2023.

Per quanto riguarda i costi della manodopera ricompresi nell'importo dei lavori soggetto a ribasso, la Stazione appaltante, in virtù della Delibera ANAC n. 528 del 15 novembre 2023, del bando tipo ANAC (v. Delibera n. 309 del 27 giugno 2023) e del parere MIT n. 2154 del 19/07/2023, ritiene di aderire alla tesi sistematica e costituzionalmente orientata in base alla quale le diverse disposizioni del D.Lgs. n.36/2023 in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 10 del Codice, si devono interpretare nel senso che **"il costo della manodopera continui a costituire una componente dell'importo posto a base di gara"**.

In sede di verifica di cui all'articolo 102, comma 2 del Codice, la stazione appaltante valuterà, ai sensi dell'articolo 110 del medesimo Codice, la sostenibilità economica dell'offerta anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori.

Il contratto verrà stipulato con corrispettivo "a corpo", sia per quanto riguarda i servizi di ingegneria e architettura, sia per quanto riguarda i lavori, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. m) dell'Allegato I.7 del Codice, in considerazione dell'elevata incidenza della componente tecnologica, pari a circa il 48% dell'importo dei lavori, e della necessità che, trattandosi di appalto integrato, l'importo lavori così definito rimanga invariato anche nella fase esecutiva fatto salvo eventuali incrementi derivanti dall'applicazione del D.L. 50/2022, "Decreto Aiuti". Tale corrispettivo resterà fisso ed invariabile e non subirà modifiche e/o aggiornamenti in base alle risultanze del costo effettivo dell'opera, alla suddivisione delle lavorazioni nelle diverse categorie di progettazione.

CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI

L'appalto si compone delle categorie di lavorazioni alle quali è applicato beneficio dell'incremento del 1/5 della classifica ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 al Codice e di seguito indicate:

Lavorazione	Categoria e classe	Qualificazione e obbligatoria (Si/No)	Importo (euro)	%	Prevalente o scorporabile	Subappalto (Si/No)	Avvalimento (Si/No)
Opere Edili	OG1 cl. IV	SI	€ 2.841.649,45	51,67 %	Prevalente	SI	SI
Impianti tecnologici	OG11 cl. IV	SI	€ 2.658.103,28	48,33 %	Scorporabile	SI	SI
Totale			€ 5.499.752,73	100%			

Ai sensi dell'art. 18 co. 21 dell'allegato II.12 D.lgs. 36/2023, ricorrono le condizioni di cui all'ultimo periodo della medesima norma, per cui la categoria OG11 è stata individuata in alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30:

Lavorazione	Categoria	Importo	Incidenza sul tot. impianti
Impianti idrico-sanitario e simili	OS 3	€ 275.668,76	10,37%
Impianti termici e condizionamento	OS 28	€ 1.355.253,31	50,99%
Impianti interni elettrici e simili	OS 30	€ 1.027.181,21	38,64%

Il subappalto è ammesso senza limitazioni in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 settembre 2019, Quinta Sezione, n. C-36/18, e alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato 17 dicembre 2020, n. 8101.

Nel caso di subappalto l'operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale. A pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice non è comunque consentito il subappalto integrale dei lavori.

In ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, tenuto conto della complessità delle lavorazioni da effettuare e dello specifico contesto in cui si devono realizzare, ai sensi dell'art.119 comma 17 del Codice, tutte le lavorazioni oggetto di appalto, pur subappaltabili, **non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.**

I lavori che afferiscono alla categoria OG11 devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37.

Qualora il concorrente singolo **non possieda la qualificazione nella categoria scorporabile** (o non la possieda per l'intero importo, per classifica insufficiente) - e non intenda costituire un RTI con altro operatore economico qualificato, ovvero ricorrere all'avvalimento (eccetto che nei casi in cui esso sia vietato) - dovrà ricorrere obbligatoriamente al subappalto delle stesse (**c.d. "subappalto qualificante"**) ad imprese in possesso della relativa qualificazione, coprendo i requisiti mancanti con la categoria prevalente: **si precisa che in tale caso la dichiarazione di subappalto deve essere resa nel DGUE a pena di esclusione, nella presente Fase 1 di prequalifica.**

Avvalimento ammesso per la categoria prevalente OG1 e per la categoria scorporabile OG11.

ID E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Parametro Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.10	Sanità, Istruzione, Ricerca	1,20	1.890.254,62	6,0859712572%
STRUTTURE	S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,95	959.176,53	7,0480007342%
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,75	604.983,97	7,8674606922%
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	1.025.938,11	6,9405018428%
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1,30	1.019.399,50	6,9505924872%
Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo):				5.499.752,73 €	
Percentuale forfettaria spese:				22,00%	

I corrispettivi per la progettazione esecutiva, intesi come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, sono stati calcolati ai sensi dell'allegato I.13 e con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, come da "Determinazione dei corrispettivi per il servizio relativo all'architettura e all'ingegneria di sviluppo della progettazione esecutiva" Allegato 4 al Capitolato Speciale d'Appalto, d'ora in poi denominato anche Capitolato.

In considerazione della natura intellettuale del servizio non ricorrono rischi di interferenze.

I servizi di progettazione non sono subappaltabili, salvo quanto indicato al successivo art. 4.

Nel corrispettivo sono comprese le spese sostenute per la redazione di tutti gli elaborati progettuali del progetto esecutivo ai sensi dell'allegato I.7 al Codice; detto progetto potrà essere predisposto attraverso un modello digitale in B.I.M. che, se previsto, dovrà essere aggiornato e implementato, a cura e spese dell'impresa affidataria, per consegnare, in sede di ultimazione dei lavori, la completa rappresentazione As Built con modello digitale.

L'attivazione del modello digitale sarà comunicata dal RUP, qualora ritenuto opportuno.

L'importo previsto per l'elaborazione del progetto esecutivo è pari a: **€ 146.316,77** oltre oneri previdenziali ed IVA, comprensivo di spese e oneri accessori.

TEMPI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appalto integrato decorre dalla data di sottoscrizione del contratto oppure dalla data di avvio anticipato del servizio di progettazione, in caso di esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art.17, comma 8, del Codice.

La durata complessiva dell'appalto è di 510 giorni naturali e consecutivi. I termini di esecuzione per le singole prestazioni oggetto dell'appalto sono così suddivisi:

A. 60 giorni naturali e consecutivi, a partire dall'ordine di avvio dell'esecuzione da parte del RUP, per l'elaborazione e la consegna all'azienda del progetto esecutivo;

B. 450 giorni, naturali e consecutivi, a partire dal verbale di consegna dei lavori di cui

all'art. 25 del Capitolato per l'esecuzione dei lavori.

MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Si rimanda all'art. 13 del Capitolato.

VARIAZIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO:

ai sensi dell'art.120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici disciplinati dagli artt. 65 e 66 del Codice in possesso dei requisiti minimi previsti al successivo articolo 3. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d), del Codice (consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. In mancanza di indicazione si intende che eseguiranno i lavori con la loro struttura.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, 4° periodo del Codice, **la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente, determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)** (unicità del centro decisionale) sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Il concorrente che **partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso, ai sensi dell'art. 68, comma 14, del Codice, ricorrendo la presunzione di imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale** (partecipazione plurima):

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali hanno l'onere, entro 5 giorni, di dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a

presentare domanda di partecipazione o offerta per determinata gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i partecipanti alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

La presentazione della domanda di partecipazione in qualità di impresa singola è possibile se:

- i progettisti, in possesso dei requisiti richiesti, sono presenti nell'organico del soggetto esecutore. L'attestazione SOA posseduta deve essere quindi, per progettazione e costruzione, in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti previsti per i servizi di architettura e ingegneria. L'operatore deve disporre di un proprio staff tecnico e indicare nel modello predisposto dalla Stazione Appaltante relativo alla "*Scheda esecuzione attività progettazione e composizione Gruppo di Lavoro*" i nominativi dei professionisti che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti.
- la ditta esecutrice dei lavori affida l'incarico ad un progettista esterno senza costituzione di raggruppamento temporaneo. Il contratto è comunque stipulato esclusivamente fra la Stazione Appaltante e l'operatore economico stesso, il quale in fase di gara, dichiara che intende coprire il possesso dei requisiti richiesti per l'attività di progettazione tramite ricorso ad operatore/i economico/i qualificato/i ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 36/2023. Il team di progettazione deve comunque essere indicato nel modello predisposto dalla Stazione Appaltante relativo alla "*Scheda esecuzione attività progettazione e composizione Gruppo di Lavoro*" con precisazione delle prestazioni progettuali assunte da ciascun soggetto. Resta ferma la responsabilità in solido con l'operatore economico in caso di errori e/o omissioni riguardanti la prestazione progettuale, che possano arrecare danno alla Stazione Appaltante. Anche se trattasi di affidamento ad incarico esterno, resta obbligatoria da parte dei progettisti indicati, la compilazione dei modelli messi a disposizione dalla Stazione Appaltante e relativi al possesso dei requisiti di ordine morale, di idoneità professionale e di capacità.

Nei casi in cui l'operatore economico non sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione e/o non intenda avvalersi della possibilità di affidare la progettazione mediante incarico esterno, partecipa alla procedura di gara nella forma del raggruppamento tra progettisti ed esecutori di lavori.

Si ricorda che nel caso di costituzione del gruppo di lavoro dei progettisti in RTP è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 comma 1 dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023.

Il medesimo progettista non potrà essere associato od indicato da più di un Operatore economico partecipante, pena l'esclusione di tutti gli operatori economici coinvolti.

ART. 3 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti, meglio esplicitati nel prosieguo del presente paragrafo:

3.1) **Requisiti generali** di cui agli articoli 94 e 95 del Codice previsti dalla normativa vigente;

3.2) **Requisiti speciali di idoneità professionale** di cui all'art.

3.3) **Requisiti speciali di qualificazione per i lavori**, di cui all'art. 100, comma 4, del Codice e agli articoli 2 e 28 dell'allegato II.12 al medesimo Codice;

3.4) **Requisiti speciali per la progettazione.**

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) o tramite le piattaforme competenti.

MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE 2.0.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

3.1) Requisiti generali

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- le cause di esclusione previste dall'art. 94 e art. 95 del Codice;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2011 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

I requisiti generali devono inoltre essere posseduti anche dal progettista indicato (vedi articolo precedente) ai sensi dell'art. 44 comma 3 del Codice.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

3.2) Requisiti di idoneità professionale

Con riferimento ai lavori

- 3.2.1** Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E;
- 3.2.2** (solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) Iscrizione all'albo Nazionale delle Società Cooperative;
- 3.2.3** (per l'esecuzione dei lavori riconducibili alla categoria OG11) Possesso di abilitazione di cui al D.M. Sviluppo Economico 22.01.2008, n. 37;

Il requisito di partecipazione di idoneità professionale di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.2 dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento.

Con riferimento ai progettisti

A pena di esclusione il Progettista, ai sensi dell'articolo 66, comma 1 del Codice dei Contratti dovrà essere in possesso della qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l'iscrizione all'Albo o all'ordine professionale o al registro (con relativo numero di iscrizione e la data di iscrizione) e/o ulteriori e altri requisiti previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura per le figure professionali richieste.

In particolare:

3.2.4) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente alla parte V dell'allegato II.12 al Codice;

3.2.5) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) in cui questi ha sede e conseguente stato di "attività" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'oggetto sociale sia pertinente con quello delle prestazioni afferenti alla parte relativa ai servizi di progettazione nella procedura di appalto integrato di cui. Il Progettista indicato non stabilito in Italia ma in altro Stato membro, dovrà presentare registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito Albo (con relativo numero di iscrizione e la data di iscrizione) corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

NB Il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 dovrà essere dichiarato all'interno della PARTE IV sezione A) del DGUE di cui alla Parte III punto A.2) del presente Disciplinare Di Gara.

3.3) Requisiti speciali di qualificazione per i lavori

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 e dell'Allegato II.12 del Codice, i concorrenti che eseguono i lavori devono possedere l'Attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, per le seguenti categorie e classifiche:

- Categoria OG1 (Prevalente): Edifici civili e industriali – Classifica IV (fino a € 2.582.000, incrementata del quinto).
- Categoria OG11 (Scorporabile): Impianti tecnologici – Classifica IV (fino a € 2.582.000, incrementata del quinto).

Le lavorazioni afferenti alla categoria OG11 (comprendenti OS3, OS28, OS30) devono essere eseguite da operatori muniti dei requisiti di cui al D.M. 37/2008.

3.4) Requisiti speciali di qualificazione per la progettazione

3.4.1) GRUPPO DI LAVORO

All'interno del Gruppo di Lavoro dovranno essere presenti le seguenti figure professionali:

RUOLO	REQUISITO
Coordinatore del gruppo di progettazione:	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, abilitazione all'esercizio della professione da almeno quattro anni

Architetto o Ingegnere incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche	ed iscrizione al relativo Ordine Prof.
Progettista architettonico: Architetto o Ingegnere con specifica esperienza in ambito sanitario (può coincidere con il coordinatore della progettazione)	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, abilitazione all'esercizio della professione da almeno quattro anni ed iscrizione al relativo Ordine Professionale.
Progettista strutturale: Architetto o Ingegnere	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, abilitazione all'esercizio della professione da almeno quattro anni ed iscrizione al relativo Ordine Professionale.
Progettista impianti: Ingegnere/i abilitato/i per impianti idrici, meccanici ed elettrici	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione da almeno quattro anni ed iscrizione al relativo Ordine Professionale, per la presentazione del progetto degli impianti elettrici, termici ed idrico sanitari ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.M.37/2008.
Tecnico competente in acustica	Tecnico con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo/Ordine Professionale competente in materia acustica ambientale ai sensi della Legge n° 447/1995 iscritto negli elenchi regionali ENTECA istituiti di cui all'art. 21 del D.Lgs. 42/2017.
Tecnico antincendio	Tecnico con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo/Ordine Professionale, abilitato ai sensi del D.Lgs. n.139/2006 (ex L.818/1984) e D.M. 05/08/2011 ed iscrizione presso l'Albo del Ministero dell'Interno dei professionisti abilitati.
Tecnico esperto in materia di C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi)	Tecnico con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo/Ordine Professionale.
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	Tecnico con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo/Ordine Professionale abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008).

In caso di affidamento a un operatore economico con sede legale non in Italia, il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche dovrà avere una idonea conoscenza della lingua italiana e tutti gli elaborati del progetto dovranno essere prodotti in **lingua italiana**.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di **almeno un giovane professionista** ai sensi dell'art.39 dell'Allegato II.12 del Codice, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista, i cui requisiti non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione.

REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

Per ciascun professionista che fa parte del Gruppo di Lavoro: Iscrizione agli appositi albi professionali e specifici requisiti di abilitazione dei professionisti del gruppo di lavoro, previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito Albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al modello "Scheda esecuzione attività progettazione e composizione Gruppo di Lavoro" predisposto dalla stazione appaltante per ogni figura professionale: nome e cognome del professionista, Codice fiscale, ruolo, requisiti.

Il concorrente o i concorrenti in caso di raggruppamento, indicano nell'allegato "Scheda esecuzione attività progettazione e composizione Gruppo di Lavoro" il nominativo e gli estremi dell'iscrizione

all'Albo del professionista e ne specificano il rapporto organizzativo del RTP:

- professionista singolo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria dipendente oppure consulente o collaboratore.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di più figure professionali richieste purché in possesso di tutti i requisiti necessari, ovvero la presenza in forma cumulativa tra diversi soggetti costituenti un raggruppamento temporaneo di concorrenti.

Le professionalità e i professionisti di cui ai punti precedenti devono avere rapporti giuridici, come definiti al paragrafo "Termini e definizioni".

E', inoltre, fatto obbligo di indicare la persona fisica incaricata del ruolo di coordinatore del gruppo di progettazione, che può coincidere con il ruolo di Progettista architettonico.

Ferme restando le professionalità obbligatorie sopra elencate, nonché il giovane professionista, nello staff o gruppo di lavoro dell'Operatore Economico, possono essere presenti **altre figure professionali**, anche solo diplomate oppure laureate in altre materie purché attinenti all'oggetto dell'affidamento, a condizione che siano abilitate all'esercizio della relativa professione, iscritte ai relativi Ordini o Albi, ove istituiti, e che le prestazioni assunte siano compatibili coi limiti posti dalla disciplina vigente sulle competenze professionali. Tali professionisti ulteriori non concorrono utilmente alla formazione dei requisiti e sono ammessi con una delle seguenti modalità:

- con Rapporto diretto con l'Offerente come definito al paragrafo "Termini e definizioni";
- Consulenti o Collaboratori come definiti al paragrafo "Termini e definizioni";
- mandanti di Raggruppamento Temporaneo.

3.4.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) Ai sensi dell'art.100 comma 11 del Codice, ~~fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura maturato nel triennio precedente a quello di pubblicazione del bando per la presente procedura~~ **fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara almeno pari al valore stimato per il presente appalto, ovvero € 146.316,77 iva esclusa** (da indicare nel DGUE parte IV, lettera b, punto 1°).

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
 - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
- Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o, ove prevista, idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali o un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

b) Servizi analoghi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 100 comma 11 del Codice espletati negli ultimi 3 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, anche a favore di soggetti privati, relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, di importo complessivo, per ogni classe e categoria e ID, almeno pari a **0,3** volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, come indicato nelle seguente tabella:

- **€ 567.076,38** per le opere appartenenti alla classe **E10**
- **€ 287.752,96** per le opere appartenenti alla classe **S03**
- **€ 181.495,19** per le opere appartenenti alla classe **IA01**

- € 307.781,43 per le opere appartenenti alla classe **IA02**
- € 305.819,85 per le opere appartenenti alla classe **IA04**

Al fine della determinazione dei contratti analoghi saranno valutati esclusivamente incarichi di Studio di fattibilità e/o Progettazione e/o Direzione Lavori, svolti nella stessa ID. Opere o all'interno della stessa Categoria. Sono da ritenersi idonei quelli con ID. Opere caratterizzati da un maggior grado di complessità.

Con riferimento a tutti i requisiti di cui sopra:

- gli importi sono da intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale;
- i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nei sopradetti periodi temporali, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati in epoca precedente;
- con riferimento alla progettazione l'importo dei singoli lavori da considerare ai fini della qualificazione è:

- quello riconosciuto in sede di collaudo/regolare esecuzione qualora il lavoro sia stato collaudato;
- quello contabilizzato in sede di conto finale qualora il lavoro sia ultimato ma non collaudato;
- quello di contratto, comprese eventuali perizie approvate, qualora il lavoro sia in corso;
- quello di aggiudicazione definitiva qualora il contratto non sia ancora stato stipulato;
- quello del livello progettuale formalmente approvato qualora il lavoro non sia stato affidato;

- con riferimento alla direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono valutabili esclusivamente i servizi relativi ai lavori per i quali sia intervenuto l'atto di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualora previsto dalla normativa di riferimento;

- in caso di prestazioni professionali per committenti privati, esse sono documentate attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dal concorrente che dovrà fornire, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture quietanziate relative alla prestazione medesima;

- in caso di servizi prestati nell'ambito di un soggetto riunito il concorrente dovrà indicare la percentuale della prestazione ad esso direttamente imputabile;

- tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura sono da considerarsi ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanzia di progetto ed ogni altro servizio propedeutico alla progettazione resa a favore di committenti pubblici o privati;

- in ogni caso un lavoro non può essere computato più di una volta per ciascun operatore economico, anche qualora in relazione ad esso siano stati svolti tutti i livelli di progettazione o il servizio di direzione lavori o il servizio di coordinamento per la sicurezza;

- nulla rileva, con riferimento ai servizi di progettazione, che i lavori per i quali siano stati svolti i servizi siano realizzati, in corso o non ancora iniziati, rilevando esclusivamente l'avvenuta approvazione formale del progetto da parte del committente.

Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche o con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

I servizi devono essere comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, CONSORZI STABILI E SOCIETÀ'.

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati e secondo quanto disposto dagli artt. 68 e 97 del Codice

e dall'allegato II.12 del Codice.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 3.2 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppende, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione agli appositi albi professionali e specifici requisiti di abilitazione previsti dalla vigente normativa, di cui al punto 3.2, previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 3.4.2 lett.a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito deve essere posseduto dall'operatore economico in relazione a ciascuna prestazione che esegue.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura (art. 38, comma 2, Allegato II.12 del Codice). Ai fini della qualificazione si applica quanto disposto dall'art. 67 del Codice.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali (art. 66, comma 2 del Codice).

Ai sensi dell'art. 68 comma 9 del Codice, l'offerta degli operatori economici raggruppati consorzio ordinario o GEIE determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

ART. 4 – SUBAPPALTO

(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente Disciplinare di Gara.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lett. d), del Codice dei Contratti, la cessione del Contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, in considerazione della natura intellettuale delle prestazioni di progettazione e della necessità di garantire l'unitarietà della visione progettuale nonché la piena coerenza tecnica degli elaborati, **l'Appaltatore e i progettisti dell'Appaltatore devono eseguire in proprio le attività principali del Gruppo di Lavoro.**

Tale limitazione è volta a scongiurare la frammentazione delle responsabilità e a preservare l'affidamento riposto dalla Stazione Appaltante nelle specifiche competenze professionali del team indicato in sede di offerta.

Pertanto, **per la fase della progettazione, non è ammesso il** eccezione per attività a basso contenuto professionale o di natura archeologiche, geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Le prestazioni che possono essere oggetto di subappalto, non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, ciò in ragione dell'esigenza di garantire uniformità al progetto da predisporre. L'aggiudicatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

SUBAPPALTO FACOLTATIVO

Si precisa che la mancanza della indicazione delle prestazioni da subappaltare comporta per il concorrente qualificato l'impossibilità per lo stesso, ove aggiudicatario, di subappaltare. In caso di irregolarità nell'indicazione si procederà in soccorso istruttorio.

SUBAPPALTO QUALIFICANTE

In caso di subappalto qualificante il concorrente dovrà indicare il nominativo del subappaltatore nel DGUE e produrre la documentazione prevista nell'apposita sezione "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai punti A.1), A.2) e A.3)". La mancanza della indicazione all'interno del DGUE comporterà l'esclusione dalla gara.

ART. 5 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal presente Disciplinare di Gara e/o per migliorare la propria offerta.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale.

Ai sensi dell'art. 104, comma 11 del Codice, non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di idoneità professionale di cui all'art.3.2 del presente Disciplinare, atteso che tali requisiti sono richiesti per l'esecuzione di prestazioni essenziali, e data altresì la natura complessa e altamente specialistica dei servizi tecnici oggetto del presente appalto.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di ordine speciale di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve per entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale, nonché i requisiti di ordine speciale previsti dal disciplinare e oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) impegnarsi, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, e la dichiarazione dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a

condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di pre: circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile – e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 6 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La gara sarà aggiudicata a favore dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.108 comma 2 del Codice, sulla base della seguente ripartizione:

- per la valutazione tecnica qualitativa sarà attribuibile un punteggio massimo di 80 punti;
- per la valutazione economica sarà attribuibile un punteggio massimo di 20 punti;
- Punteggio totale massimo 100.

Le modalità di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica saranno specificate nella Lettera Di Invito che sarà trasmessa agli operatori economici invitati alla procedura di gara.

Si fa presente che nella **valutazione tecnico qualitativa** si farà riferimento ai seguenti criteri:

- **Criterio A: Professionalità ed esperienza del gruppo di progettazione** (punteggio massimo: 20 punti)
- **Criterio B: Caratteristiche del personale direttivo del cantiere** (punteggio massimo: 20 punti)
- **Criterio C: Organizzazione della commessa** (punteggio massimo: 20 punti)
- **Criterio D: Organizzazione della raccolta dei documenti per il collaudo e l'attivazione dell'opera** (punteggio massimo: 20 punti)

I criteri e subcriteri verranno dettagliati in sede di gara nelle "Linee Guida per la presentazione dell'offerta" che verranno allegate alla Lettera d'Invito.

ART. 7 – PROCEDURA DI PREQUALIFICA AI FINI DELL'EVENTUALE LIMITAZIONE DEL NUMERO DEI CANDIDATI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA

Ai sensi dell'art. 70 comma 6 del Codice, applicazione della cosiddetta "forcella", il numero massimo di Operatori Economici che saranno invitati a presentare offerta è pari a 12 (dodici).

Le domande di partecipazione pervenute sul sistema entro il termine di scadenza, indicato alla successiva PARTE III - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, saranno esaminate dal R.U.P.; in tale attività si provvederà all'esame della documentazione prodotta per verificare il possesso e la regolarità dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente Disciplinare Di Gara e procedere alla conseguente ammissione alla fase successiva della procedura.

A tal fine, **qualora le domande di partecipazione ammesse siano in numero pari o inferiore a 12 (dodici)**, saranno invitati alla successiva fase della procedura tutti i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione e per i quali, a seguito dell'esame di cui al punto precedente, sia stato accertato il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

Qualora le domande di partecipazione ammesse siano in numero superiore a 12 (dodici), si procederà, sempre a cura del R.U.P, a selezionare i 12 soggetti da invitare, secondo i criteri obiettivi e

non discriminatori di seguito enunciati, ai sensi dell'art.70 comma 6 de

Sarà redatta una graduatoria in ordine decrescente del **fatturato relativo a tutte le attività di costruzione dell'Operatore Economico** dell'ultimo quinquennio. I soggetti inclusi nella graduatoria saranno divisi in tre gruppi, in ordine decrescente di detto importo, al fine di garantire la partecipazione di operatori di diverse fasce di mercato (grandi, medie e piccole). Nel caso la divisione di N (numero degli ammessi) per tre desse resto uno, il secondo ed il terzo gruppo avranno un numero di componenti pari a $N/3$, mentre il primo gruppo avrà un numero di componenti pari a $(N/3)+1$. Nel caso il resto sia due, il terzo gruppo avrà un numero di componenti pari a $N/3$, mentre il primo ed il secondo gruppo avranno un numero di componenti pari a $(N/3)+1$.

Da ciascuno dei tre gruppi saranno quindi selezionati ed invitati i quattro soggetti che detengono il maggior **fatturato riferito all'esecuzione di commesse eseguite in ambito sanitario** (Ospedali, Case di cura, Residenze sanitarie assistenziali, Laboratori in ambito medico o farmaceutico, Poliambulatori etc.etc.) dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara. Nel caso di operatori economici che abbiano indicato lo stesso importo per il fatturato riferito all'esecuzione di commesse, avrà la priorità il concorrente che ha maggiore fatturato globale.

Per fatturato dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del Bando Di Gara deve intendersi la somma delle fatture, al netto di IVA e oneri di legge, emesse nel periodo 2020-2024. Per "commesse" si intendono i contratti, anche in essere, aventi ad oggetto lavorazioni inerenti alla categoria OG1 eseguite in ambito sanitario (Ospedali, Case di cura, Residenze sanitarie assistenziali, Laboratori in ambito medico o farmaceutico, Poliambulatori etc.etc.).

Nel caso di contratti ancora in corso che comprendono anche lavorazioni appartenenti ad altre categorie l'operatore potrà far valere il fatturato relativo alla categoria sopra richiesta in modo proporzionale alla quota indicata nel contratto.

Qualora gli interventi, pur riferiti alla tipologia edilizia sopra individuata, comprendano anche altre lavorazioni non appartenenti alle categorie suddette, sarà preso in considerazione solamente il fatturato relativo alla categoria OG1 eseguita in ambito sanitario (Ospedali, Case di cura, Residenze sanitarie assistenziali, Laboratori in ambito medico o farmaceutico, Poliambulatori etc.etc.). Saranno presi in considerazione solamente i fatturati per attività svolte direttamente dall'Operatore Economico; per attività svolte direttamente si intendono quelle eseguite dall'Operatore Economico senza il concorso di terzi, pertanto:

- L'Operatore Economico che abbia eseguita integralmente con la propria struttura l'intervento può indicare il fatturato complessivo;
- L'Operatore Economico che abbia effettuato le attività in associazione con terzi, deve indicare il fatturato relativo alle attività da lui eseguite direttamente, al netto quindi del fatturato relativo alle attività eseguite dagli altri componenti dell'associazione.

Per i raggruppamenti di imprese il fatturato riferito all'esecuzione di commesse può essere cumulato dai componenti il raggruppamento.

Nel caso di consorzio il fatturato globale per attività di costruzione e il fatturato riferito all'esecuzione di commesse saranno relativi al consorzio stesso.

Le dichiarazioni relative al fatturato globale e al fatturato riferito all'esecuzione di commesse dovranno essere rese utilizzando l'apposito modello allegato denominato "Scheda riepilogativa dei fatturati".

La tecnica di selezione sopra esposta consente di ottenere un conveniente equilibrio fra le seguenti esigenze:

1. adottare criteri di selezione obiettivi,
2. rispettare l'uguaglianza fra i soggetti interessati, offrendo al grande, medio ed al piccolo Operatore Economico uguali possibilità di partecipazione, ciò in quanto la selezione all'interno dei tre gruppi sopra descritti consente di individuare operatori di mercato appartenenti alle tre differenti fasce di mercato.

Del sub-procedimento di preselezione sarà redatto apposito verbale, predisposto in modo da preservare le limitazioni di accesso imposte per questa tipologia di procedura dall'art. 35 del Codice, che sarà approvato con apposito provvedimento amministrativo. Una volta approvato sarà comunicato

nei termini e forme di legge ai soggetti che hanno presentato domande

La fase di gara vera e propria avrà avvio con l'invio ai Candidati dell'Invito con cui saranno chiamati a presentare offerta secondo le modalità e i termini nella medesima specificati. La suddetta Lettera Di Invito disciplinerà altresì le modalità di svolgimento della gara.

ART. 8 - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura, ad eccezione delle comunicazioni ex art. 90 del Codice e quelle relative alla procedura di soccorso istruttorio, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la comunicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione dello stesso al sistema START. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata, indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto dall'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'Operatore Economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Azienda e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Attenzione:

Il sistema telematico di acquisti regionale della Toscana - START utilizza la casella denominata **noreply@start.toscana.it** per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);
2. Selezionare la gara di interesse;
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

Le comunicazioni di cui all'art. 90 comma 1 del Codice e quelle relative alla procedura di soccorso istruttorio sono effettuate mediante posta elettronica certificata; pertanto i concorrenti dovranno indicare il loro indirizzo PEC nell'apposito spazio previsto all'interno della Domanda di partecipazione.

ART. 9 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "**chiarimenti**", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>. Attraverso lo stesso mezzo la Stazione Appaltante provvederà a fornire le risposte.

Le risposte ai chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate sulla piattaforma nella sezione COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro il giorno 28/08/2026.

ART. 10 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

SOCCORSO ISTRUTTORIO: Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'Operatore Economico che non adempie alle richieste dell'Azienda nel termine stabilito è **escluso** dalla procedura di gara.

SOCCORSO ISTRUTTORIO INFORMALE: la Stazione appaltante può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che

appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal Candidato, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione ed esclusione dei Candidati.

La mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale, non comporta l'esclusione bensì, se del caso, l'attivazione del soccorso istruttorio.

ART. 11 - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

PARTE II - MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Servizio Sanitario Regionale - accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0281480761 e/o scrivere all'indirizzo e-mail start.OE@PA.i-faber.com.

PARTE III – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle**

ore 13:00 del giorno 07/09/2026,

la documentazione cui ai successivi punti **A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6.**

La documentazione di gara richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.

A.1) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2) deve essere presentata secondo le indicazioni di cui al presente paragrafo.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.

445/2000; pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la partecipazione alla gara e procede alle attività di controllo sulla veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato alla Parte II **del presente documento**, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Scegliere** la funzione "Presenta offerta";
- **Completare:**
 - Il passo 1 "Definisci forma di partecipazione" ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
 - Il passo 2 "Gestione della documentazione - amministrativa" scaricare sul proprio pc il file "*Domanda di partecipazione*" messo a disposizione dalla stazione appaltante e compilarlo con i propri dati e dichiarazioni.
- **Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione*".

Il documento deve essere firmato digitalmente:

- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
- in caso di studio associato di professionisti: da un legale rappresentante dello studio associato, nell'ipotesi di presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegato/i all'amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato *oppure* da tutti i professionisti associati nell'ipotesi di mancata presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegato/i all'amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato;
- nel caso di altri soggetti concorrenti ai sensi dell'art. 65 e 66 del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.
- **Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

In caso di sottoscrizione da parte di procuratore munito di apposita procura, il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio:

– l'originale informatico firmato digitalmente dal notaio;

ovvero

– copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura;

oppure

– nel solo caso in cui dalla visura camerale risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

Ogni membro dell'operatore riunito dovrà compilare e firmare digitalmente la propria domanda di partecipazione secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara.

Per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto, le percentuali dei requisiti tecnico-professionali e economico-finanziari rispetto alla soglia minima individuata dal presente Disciplinare di Gara.

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo concorrenti o di G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, **pro** spazio, da parte dell'Operatore Economico indicato quale impresa ma sul sistema START:

ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 68 comma 6 del Codice, in formato elettronico firmato digitalmente o mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

A.2) - DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE generato automaticamente dalla Piattaforma START.

In tutti i casi in cui occorra presentare più di un DGUE, l'operatore economico potrà farlo utilizzando quello messo a disposizione dalla stazione appaltante sulla Piattaforma START. In particolare, in tutti questi casi, l'operatore economico dovrà compilare il DGUE, scaricare e salvare sul proprio PC il file in formato .pdf, sottoscriverlo digitalmente e - solo dopo - caricarlo sulla Piattaforma START nell'apposito spazio.

Il DGUE deve essere reso da:

- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
- in caso di studio associato di professionisti: da un legale rappresentante dello studio associato, nell'ipotesi di presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegato/i all'amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato *oppure* da tutti i professionisti associati nell'ipotesi di mancata presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegato/i all'amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato;
- nel caso di altri soggetti concorrenti ai sensi dell'art. 65 e 66 del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie incidenti sulla moralità professionale del concorrente o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere inseriti, nello spazio del Sistema "Documentazione amministrativa aggiuntiva", tutti i documenti pertinenti, inclusi i provvedimenti di condanna, per consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

Il DGUE deve essere compilato da tutti i soggetti indicati agli artt. 65 e 66 del Codice. Nello specifico:

- **Dall'impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori;**
- **Dai progettisti associati in RTI o indicati come professionisti esterni.** In quest'ultimo caso, il progettista indicato dovrà compilare il DGUE per la parte di propria competenza,

attestando il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti richiesti dal presente disciplinare.

A.3) - PATTO DI INTEGRITÀ

Ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata per le varie tipologie di affidamento, il Patto di integrità, il cui modello è reperibile sul sistema fra la documentazione di gara, deve essere sottoscritto, con firma digitale, dal rispettivo titolare, legale rappresentante o procuratore dell'Operatore Economico partecipante.

Nel caso di partecipazione da parte di un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, il Patto di integrità deve essere sottoscritto con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, già costituiti, il Patto di integrità può essere sottoscritto con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai punti A.1), A.2) e A.3)

IMPRENDITORI INDIVIDUALI E SOCIETÀ di cui all'art. 65 comma 2 lett. a) del Codice

Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2) e A.3) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale. La documentazione di cui ai punti A.1), A.2) e A.3) dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START.

CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice

Il consorzio concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2) e A.3) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione di cui ai punti A.1), A.2) e A.3) dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START.

Si precisa che il Consorzio stabile art. 65 comma 2 lett. c) del Codice dovrà indicare i requisiti tecnico professionali che apporta in proprio o per mezzo delle proprie consorziate all'interno del DGUE, parte IV, lett. c).

Ciascuna consorziata esecutrice indicata dal concorrente all'interno del DGUE di cui al punto A.2) dovrà compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il DGUE in tutte le sue parti salvo la Parte IV sez. B, C e D; la parte IV sez. B, C e D dovrà essere compilata esclusivamente nel caso in cui le consorziate apportino i requisiti in favore del Consorzio;
- il Patto d'integrità.

Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del consorzio concorrente.

I consorziati per i quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), come modificato, da ultimo, dal D.L. 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 2026, n. 8, nel caso in cui anche il consorzio si trovi in tale situazione.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, GEIE, rete d'impresa)

Ciascun soggetto facente parte dell'operatore riunito dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2) e A.3) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore dell'impresa.

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'Operatore Economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. **già costituiti** deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'Operatore Economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

- **ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 68 del Codice, in formato elettronico firmato digitalmente o mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

Nel caso di partecipazione di rete di imprese deve essere inoltre prodotto ed inserito nell'apposito spazio dall'operatore abilitato ad operare sul sistema:

- **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO di cui all'art. 104 del Codice

Il concorrente che intenda ricorrere all'avvalimento deve indicare nella Parte II, Sezione C del DGUE:

- la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;
- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi;
- i requisiti di cui ci si intende avvalere;
- la volontà di avvalersi per migliorare l'offerta.

Nell'apposito spazio previsto sulla piattaforma START l'Operatore Economico dovrà inserire il **CONTRATTO**, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, in virtù del quale lo stesso può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

Ai sensi dell'art.104 comma 1 del Codice nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente, pena la nullità del contratto stesso, e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento c
avvalimento dovrà essere presentato nell'offerta tecnica.

L'**impresa ausiliaria** indicata dal concorrente nel DGUE di cui al punto A.2) deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
- il Patto d'Integrità.

I suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'**Operatore Economico partecipante** alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

Il soggetto ausiliario individuato dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), come modificato, da ultimo, dal D.L. 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 2026, n. 8, nel caso in cui anche il consorzio si trovi in tale situazione.

**DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL
CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

SUBAPPALTO QUALIFICANTE

Il concorrente che intenda ricorrere al *subappalto qualificante* previsto all'art. 4 del presente Disciplinare Di Gara deve indicare nella Parte II, Sezione D del DGUE:

- le prestazioni che intende subappaltare;
- la denominazione del subappaltatore.

Il **subappaltatore** indicato dal concorrente nel DGUE di cui al punto A.2), deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
- il Patto d'Integrità.

I suddetti documenti contenenti le dichiarazioni del subappaltatore devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'**Operatore Economico partecipante** alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

PROGETTISTI INDICATI

Ciascun progettista indicato, esterno all'operatore economico Candidato e non qualificabile come concorrente, deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procura:

- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Par
- il Patto d'Integrità.

A.4) - SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI FATTURATI

Il documento "scheda riepilogativa dei fatturati" sarà utilizzato ai soli fini dell'eventuale procedura di selezione degli operatori da invitare; pertanto, ogni concorrente, quale che sia la forma di partecipazione, è tenuto a presentare una sola scheda. In caso di concorrente in forma riunita i dati inseriti nel presente modello scaturiranno dalla somma dei dati riferiti a ciascuno dei membri del soggetto riunito.

La "scheda riepilogativa dei fatturati" resa disponibile nella documentazione di gara deve essere debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale dal soggetto autorizzato a rappresentare legalmente il concorrente. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti la scheda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i membri del concorrente e sarà inserita a sistema dalla mandataria.

A.5) – ASSOLVIMENTO IMPOSTA BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il Codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, Codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire a sistema la scansione in formato .pdf del contrassegno annullato. In tal caso, il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Qualora l'operatore economico partecipi in forma associata già costituita, l'imposta di bollo dovuta sarà unica. In caso di forme associate da costituirsi, l'imposta dovrà essere assolta per ciascuna domanda di partecipazione.

A.6) – SCHEDA ESECUZIONE ATTIVITÀ PROGETTAZIONE E COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

Indicazione dei nominativi e funzioni di tutti i componenti del gruppo di lavoro tramite apposito modello denominato "**Scheda esecuzione attività progettazione e composizione del gruppo di lavoro**", disponibile nella documentazione di gara, debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale dal soggetto autorizzato a rappresentare legalmente il concorrente, contenente anche l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti la scheda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i membri del concorrente e sarà inserita a sistema dalla mandataria.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento.

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

Tutti i file che compongono la documentazione trasmessa, che non siano già in formato .pdf, devono essere convertiti tutti in formato .pdf.

PARTE IV - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:

- Non abbia inviato, attraverso l'apposita funzione di START "invio della busta", e confermato lo stesso con il tasto "OK" la documentazione richiesta entro il termine stabilito nella Parte

III del presente Disciplinare.

- Non sia in possesso alla data di scadenza del bando, partecipazione di cui ai precedenti artt. 2 e 3.
- In caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato di cui all'art.10.
- **Nel caso in cui la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 10 sia prodotta in modo parziale o difforme da quanto previsto nella stessa richiesta indirizzata all'Operatore.**

PARTE V - AVVERTENZE

- E' possibile, nei termini fissati, ritirare la domanda di partecipazione presentata.
- Una volta ritirata una domanda precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini di scadenza fissati nel presente Disciplinare Di Gara, presentare una nuova domanda di partecipazione.
- La presentazione della domanda costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel Bando Di Gara e nel presente documento con rinuncia ad ogni eccezione.
- La presentazione domanda di partecipazione è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una domanda di partecipazione dopo il termine perentorio di scadenza indicato nel presente documento.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non spedire le lettere d'invito. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà insindacabile di sospendere, revocare o annullare la procedura senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- Fino al momento della presentazione dell'offerta sarà ammessa la modifica dei concorrenti prequalificati, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - ☐ gli operatori economici prequalificati e invitati come concorrenti singoli potranno presentare offerta quali mandatarî di un R.T.I. con uno o più operatori economici mandanti che risultino in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente documento e che non abbiano partecipato in qualsiasi forma alla fase di preselezione della presente procedura, alle condizioni di partecipazione stabilite per i Raggruppamenti;
 - ☐ gli operatori economici prequalificati e invitati come concorrenti riuniti, ferma restando l'immodificabilità del mandatario, possono modificare la propria compagine soggettiva presentando offerta con uno o più operatori economici mandanti in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente Disciplinare Di Gara, in aggiunta/sostituzione degli operatori economici mandanti prequalificati, sempre che la modifica non risulti preordinata a sopperire ad una carenza intervenuta *medio tempore* o esistente *ab origine* e a condizione che i nuovi soggetti non abbiano partecipato in qualsiasi forma alla fase di preselezione della presente procedura e che per effetto del conferimento da parte di questi dei requisiti di qualificazione non si determini una diminuzione dei valori complessivi dei requisiti rilevanti ai fini della procedura di selezione di cui al presente Disciplinare Di Gara;
 - ☐ gli operatori economici prequalificati e invitati come concorrenti singoli non potranno presentare offerta quali mandatarî di un R.T.I. con altro operatore singolo già prequalificato ed invitato o di un R.T.I. già prequalificato ed invitato.

PARTE VI - INFORMAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI – RGPD)

Titolare del trattamento

Azienda Usl Toscana sud est con sede legale in via P.Calamandrei, n.173, 52100, Arezzo.

Rappresentante Legale: Direttore Generale pro tempore, tel.0575 254102

e-mail direttoregenerale @uslsudest.toscana.it PEC ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

Responsabile della protezione dei dati (RPD): tel.0575 254156 e-mail: privacy@uslsudest.toscana.it

Finalità del trattamento

I dati verranno trattati per lo svolgimento di tutte le attività correlate alla stipula e alla gestione di contratti/convenzioni/accordi/protocolli di cui l'Azienda Usl Toscana sud est è parte.

Base giuridica (condizione di liceità)

Il trattamento risponde a:

- esecuzione di un compito di interesse pubblico (art, 6, par. 1 le
- perseguimento del legittimo interesse del titolare (art, 6, par. 1

Tipologia di dati personali trattati

Il trattamento avrà a oggetto dati anagrafici (es. nome, cognome, qualifica, etc.) dati di contatto (mail istituzionale, tel aziendale, etc.) del personale dipendente/affidente l'Azienda che, in relazione a contratti/convenzioni/accordi di cui l'Azienda è parte:

- ▶ svolge attività amministrativa funzionale alla instaurazione e gestione del rapporto contrattuale
- ▶ svolge le attività di cui al rapporto instauratosi

Le informazioni sono necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal contratto nonché per gli adempimenti amministrativi gestionali e contabili legati alla instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto contrattuale.

Modalità del trattamento

I dati saranno trattati:

- ▶ in modalità analogica e con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati attraverso l'adozione di procedure, misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679;
- ▶ da personale dell'Azienda individuato quale soggetto designato o autorizzato al trattamento, nei limiti in cui le informazioni siano strettamente necessarie alle attività di rispettiva competenza;
- ▶ da eventuali soggetti esterni con cui l'Azienda collabora nell'ambito dello specifico;
- ▶ trattamento oggetto della presente informativa e individuati quali Responsabili del trattamento.

I dati personali:

- ▶ sono comunicati alla/e controparte/i;
- ▶ possono essere oggetto di diffusione in adempimento degli obblighi di pubblicità legale dell'atto che approva il rapporto contrattuale, nonché per le finalità di trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*.

I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per i quali sono stati trattati, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere a obblighi di legge, in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri, tenuto conto di quanto definito nel documento di riferimento aziendale denominato Prontuario di scarto, pubblicato nel sito web aziendale. E' possibile che i dati personali possano essere trasferiti a soggetti di un altro paese, anche all'esterno dell'Unione Europea, se previsto da un obbligo di legge oppure in assolvimento di obblighi contrattuali verso un Responsabile del trattamento nominato dall'Azienda, ovvero nell'ambito di attività di ricerca e sperimentazione. I trasferimenti verso paesi extra UE saranno effettuati soltanto nel pieno rispetto delle condizioni previste RGPD.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto di:

- ottenere in qualsiasi momento informazioni sull'utilizzo dei suoi dati;
- accedere ai suoi dati personali;
- chiederne la rettifica o l'integrazione;
- chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano;

Per esercitare i suoi diritti può inviare richiesta al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati personali i cui dati di contatto sono sopra riportati. Il modulo per l'esercizio dei diritti è pubblicato nel sito web aziendale www.uslsudest.toscana.it nella sezione "Privacy in Azienda-documentazione aziendale".

Reclamo all'Autorità di Controllo

L'interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati violati, potrà presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali tramite la modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it.

PARTE VII - RESPONSABILITÀ DEL PROGETTO, ACCESSO AGLI ATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI

L'Azienda invia le comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 all'indirizzo di posta elettronica

certificata indicata dal concorrente in sede di presentazione domanda (Ai sensi dell'art. 35 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 l'accesso a

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato soggetti che sono stati selezionati e invitati a presentare offerta e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
- ai soggetti la cui domanda di partecipazione sia stata respinta è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione/richiesta di invito, dopo la comunicazione ufficiale, da parte dell'Amministrazione, dei nominativi dei Candidati da invitare.

PARTE VIII – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal presente appalto sono devolute alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Siena, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.

Il Direttore U.O.C. Lavori Pubblici Area Prov.le Senese
Ing. Alessandro Frati

ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA

- Domanda di partecipazione
- DGUE editabile per Consorziato, ausiliarie, ecc.
- Scheda riepilogativa dei fatturati
- Scheda esecuzione attività progettazione e composizione Gruppo di Lavoro
- Patto di integrità
- Capitolato Speciale d'Appalto (contenente il calcolo dei corrispettivi)
- Relazione illustrativa